BERNARDELLO ELENA ASSICURAZIONI S.N.C. VIA MONTE CERVINO 21A/B - 30173 FAVARO VENETO (VE) COD RUI A000049361	ALLEGATO 3 - MUP MODULO UNICO PRECONTRATTUALE PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

ALLEGATO 3 – MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

Per una migliore tracciabilità documentale, facoltativamente, viene qui di seguito riportato il nr. di proposta o di polizza a cui fa riferimento il presente MUP

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Il distributore contrassegnato è colui che entra in contatto con il contraente:

	COGNOME	NOME	RUI	DATA ISCRIZIONE RUI
☐	BERNARDELLO	ELENA	A000007280	01/02/2007
☐	CARPITELLA	ELISABETTA	A000642341	06/10/2025
☐	CAMPANA	RENATO	E000753431	18/06/2024
☐	DE MARCHI	ROBERTA	E000223932	02/11/2007
☐	GIACOMETTI	DANIELE	E000105363	12/03/2007
☐	PULLIERO	SAMUELA	E000274702	28/08/2008

Il distributore opera per l'intermediario

RAGIONE SOCIALE	
BERNARDELLO ELENA ASSICURAZIONI S.N.C.	
NR DI ISCRIZIONE AL RUI	DATA DI ISCRIZIONE AL RUI
A000049361	**14/05/2008**
P.IVA	SEDE LEGALE
02265580270	**VIA MONTE CERVINO 21A/B - 30173 FAVARO VENETO (VE)**

Autorità di vigilanza: IVASS, Via del Quirinale n°21 - 00187 - Roma (RM)
Tel.: +39 06.42.13.31 (contatti: e-mail: scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it).

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro degli intermediari, pubblicato sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

SEZIONE II – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

L'intermediario BERNARDELLO ELENA ASSICURAZIONI S.N.C. opera in nome o per conto di più imprese di assicurazione e nello specifico distribuisce il prodotto oggetto di proposta/contratto appartenente all'impresa di assicurazione indicata esplicitamente nell'elenco che segue delle compagnie di cui BERNARDELLO ELENA ASSICURAZIONI S.N.C. ha mandato diretto

☐	ALLIANZ GLOBAL LIFE DAC
☐	ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS-AG
☐	ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI
☐	AWP P&C S.A.
☐	BENE ASSICURAZIONI S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT
☐	TUTELA LEGALE S.P.A.

SEZIONE III – INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Il Distributore dichiara di

- non detenere in alcuna impresa di assicurazione una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto

Allo stesso tempo dichiara che:

- nessuna Impresa di assicurazione ovvero Impresa controllante di un'Impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario dichiara:

- di non fornire consulenza personalizzata ai sensi dell'articolo 119 ter comma 3 del C.A.P.
- di non fornire consulenza personalizzata ai sensi dell'articolo 119 ter comma 4 del C.A.P.

Inoltre, l'intermediario dichiara:

- di distribuire contratti, nel ramo danni, in assenza di obblighi contrattuali imponenti un'offerta in esclusiva e di distribuire contratti nel ramo vita, delle seguenti Imprese di assicurazione, in regime di esclusiva

ALLIANZ SOCIETA' PER AZIONI

Infine, l'intermediario dichiara:

- che non è necessario rendere ulteriori informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119bis, comma 7, C.A.P.

SEZIONE V - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

La natura del compenso relativo all'attività svolta dal distributore per la distribuzione del presente contratto è rappresentato:

- da una commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigione), corrisposta dall'impresa di assicurazione

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con altri intermediari iscritti in E, tutte le informazioni elencate sono riferite ai compensi complessivi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE VI – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

In riferimento al pagamento dei premi il distributore dichiara che:

- i premi pagati dal Contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti ovvero ai pagamenti dovuti dalle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso

Con riguardo alle forme di pagamento, purché ammesse per rami e per limiti quantitativi dalle normative sul pagamento in contante, sono ammessi pagamenti tramite:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario il distributore
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750 euro annui per ciascun contratto

SEZIONE VII – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

a. <u>RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'INTERMEDIARIO</u>
 - l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

b. <u>COME PROPORRE UN EVENTUALE RECLAMO</u>
 - Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare RECLAMO per iscritto all'Intermediario (reclami relativi alla sua condotta ovvero a quella dei suoi dipendenti o collaboratori) ai recapiti indicati nell'intestazione e nella SEZIONE I del presente documento.
 - Analogamente il Contraente ha la facoltà di inoltrare il proprio eventuale reclamo (avente ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale ovvero la gestione dei sinistri) all'Impresa di assicurazione preponente, ai recapiti indicati nel documento denominato DIP aggiuntivo.

 N.B. un "reclamo" è una dichiarazione d'insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'Impresa di assicurazione, di un Intermediario assicurativo ovvero di un Intermediario iscritto nell'elenco annesso, relativa ad un contratto oppure ad un servizio

assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

- Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa di assicurazione entro il termine di legge (45 giorni), il Contraente potrà rivolgersi direttamente all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.

c. COME RICORRERE ALL'ARBITRO ASSICURATIVO

Il Contraente può

- presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile

oppure

- presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215
- avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

SEZIONE VIII – INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. L'Intermediario, a tal fine, è tenuto a specificare al contraente/assicurato i contenuti e le modalità di attuazione del suddetto diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Data Luogo

Firma del Contraente per presa visione e ricevuta
